



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 27/05/2022

Oggetto :

Piano Economico Finanziario relativo alla TARI 2022/2025 ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif e s.m.i. predisposto dal soggetto gestore in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti. Presa d'atto.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette**, del mese di **maggio**, alle ore **19:30**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	SI
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	NO
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	NO
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	NO
MACCAGNO Andrea	Consigliere	NO

Totale presenti n. 9 Totale assenti n. 4

Sono presenti gli Assessori:

MALAVASI Simona, DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

Il Sindaco introduce l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- L'art.1, comma 527 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito ARERA) le funzioni di regolazione sia del sistema di gestione dei rifiuti che della determinazione delle tariffe.
- ARERA, con propria deliberazione 443/2019/R/rif del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo regolatorio 2018-2021, individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario. Con successiva deliberazione n.363/2021/R/rif del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riferimento relativamente al secondo periodo regolatorio ovvero per le annualità 2022-2025.
- l'art. 7 – Procedura di approvazione - della suddetta seconda deliberazione prevede in sintesi:
 - che i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (di seguito "PEF") per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2, corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
 - che l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA;
 - che ARERA svolga la procedura di approvazione e che nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC.

Visto che:

- in Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale, il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002.
- per l'anno 2022 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.
- per la predisposizione del PEF anno 2022/2025, sono utilizzati i dati a consuntivo dell'esercizio anno 2020.
- ai sensi dell'Art 4.2 della deliberazione 363/2021/R/rif, le entrate tariffarie, ovvero l'ammontare dei costi riconosciuti ed applicabili per ciascuna delle annualità 2022,2023,2024 e 2025 non possono eccedere quelli dell'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, rivalutate ed aggiornate:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche al perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici ed operativi.

Dato atto che con nota PEC registrata al prot. 5074/2022, il CO.A.B.S.E.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, in qualità di Ente Territoriale Competente ed avvalendosi

della consulenza della soc. UTILITEAM di Milano, specializzata nell'assistenza alla preparazione della documentazione in materia regolata da ARERA, ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2022/2025, determinato ai sensi della citata Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif e validato con Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.05 in data 30.04.2022, di cui si riporta estratto relativo al Comune di Canale:

...omissis...

PEF 2022

La somma totale delle entrate tariffarie 2022, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammonta a € 729.121, di cui € 411.907 relativi alle componenti di costi variabili e € 317.214 relativi alle componenti di costo fisso.

Per l'anno 2022 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.

Detto valore è conseguente, tra l'altro, all'applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio consentito a favore dell'utenza, riducendo quindi la quota a beneficio del gestore unico. Tale assunto è tra l'altro in linea con le determinazioni sinora adottate da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di lavorazione e trattamento, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni (che si tratti degli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Tale operazione è stata realizzata con criteri condivisi, ovvero in ragione delle effettive quantità raccolte o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti.

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti dalle attività del gestore STR SRL relativamente alle attività dell'impianto di compostaggio che tratta i fanghi di depurazione che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale rappresentano dei ricavi che – così come i relativi costi – sinora non sono stati contemplati nella definizione dei costi attribuibili di competenza al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi mai quantificati in tariffa da parte dei Comuni.

Il coefficiente omega è stato valorizzato ad una quota pari a 0,3.

La determinazione dei coefficienti gamma1 e gamma2 è attribuita in base al grado di raggiungimento della percentuale di RD, definita "SODDISFACENTE" "NON SODDISFACENTE" in relazione ai limiti di legge.

Relativamente al 2023, 2024, 2025, sono stati assunti gli stessi presupposti ed impostazioni impiegati per la determinazione del PEF 2022, fatto salvo per la valorizzazione da parte del gestore unico STR SRL dei costi inerenti l'applicazione del TQRIF Delibera 15/2022/R/Rif.

In questo Comune il suddetto limite alle entrate tariffarie 2022 non è stato incrementato dei fattori consentiti dall'art. 4.4 del MTR, rispettivamente QL_a e PG_a . Per la determinazione del limite di crescita il valore di $(1+p)$ è pari al 101,5%, ovvero una rivalutazione del 1,5% del PEF 2021, che corrisponde all'inflazione programmata come previsto dal MTR ARERA.

Conseguentemente, il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie 2022, come da art. 4 del MTR, risulta pari a € 716.510 (determinato dalla maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 1,6%, rispetto al valore complessivo delle entrate tariffarie anno 2021 di € 705.226 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020).

Relativamente alle detrazioni si specifica quanto segue:

1. Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

1a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, € 2.742 ed € 78.000 al fine di ottenere tariffe Tari più corrette ed allineate con gli anni precedenti

1b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, € 0(zero) ed € -78.000 al fine di ottenere tariffe Tari più corrette ed allineate con gli anni precedenti

2. Detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF

2a) dalla tariffa Variabile, per € 3.206 (per riduzione canone raccolta organico utenze domestiche anno 2022 in confronto all'anno 2021 in seguito ad aggiornamento numero degli autocompostatori)

2b) dalla tariffa Fissa, per € 9.610 (per riduzione quota parte della remunerazione capitale investito da parte del gestore che, riesce in ogni caso a coprire gli oneri non coperti dal metodo

tariffario, anche con tale riduzione parziale del 41,5%) ed € 6.864 (per riduzione ore servizio di Ecosportello di 3 ore settimanali)

Considerato quanto sopra esposto, il valore complessivo del PEF 2022 del Comune di Canale si attesta in € 709.440, suddiviso in € 408.701 di componenti di costo variabile e € 300.740 di componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale.

PEF 2023

La somma totale delle entrate tariffarie 2023, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammonta a € 766.626, di cui € 420.639 relativi alle componenti di costi variabili e € 345.987 relativi alle componenti di costo fisso.

Per l'anno 2023 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.

Detto valore è conseguente, tra l'altro, all'applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio consentito a favore dell'utenza, riducendo quindi la quota a beneficio del gestore unico. Tale assunto è tra l'altro in linea con le determinazioni sinora adottate da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di lavorazione e trattamento, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni (che si tratti degli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Tale operazione è stata realizzata con criteri condivisi, ovvero in ragione delle effettive quantità raccolte o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti.

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti dalle attività del gestore STR SRL relativamente alle attività dell'impianto di compostaggio che tratta i fanghi di depurazione che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale rappresentano dei ricavi che – così come i relativi costi – sinora non sono stati contemplati nella definizione dei costi attribuibili di competenza al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi mai quantificati in tariffa da parte dei Comuni.

Il coefficiente omega è stato valorizzato ad una quota pari a 0,3.

La determinazione dei coefficienti gamma1 e gamma2 è attribuita in base al grado di raggiungimento della percentuale di RD, definita "SODDISFACENTE" "NON SODDISFACENTE" in relazione ai limiti di legge.

Relativamente al 2023, 2024, 2025, sono stati assunti gli stessi presupposti ed impostazioni impiegati per la determinazione del PEF 2022, fatto salvo per la valorizzazione da parte del gestore unico STR SRL dei costi inerenti l'applicazione del TQRIF Delibera 15/2022/R/Rif. In particolare, per il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, a partire dall'esercizio 2023 il gestore STR ha quantificato le componenti CQ_{exp, tv} in 1.833 € e CQ_{exp, tf} in 17.381 €. In detti costi risultano altresì quantificati gli ulteriori oneri per l'attivazione dei nuovi servizi necessari all'adeguamento al TQRIF in conformità alle previsioni di questo ETC.

In questo Comune il suddetto limite alle entrate tariffarie 2023 è stato incrementato dei fattori consentiti dall'art. 4.4 del MTR, rispettivamente 4% QL_a e 0% PG_a. Per la determinazione del limite di crescita il valore di (1+ ρ) è pari al 105,5%, ovvero una rivalutazione del 5,5% del PEF 2022, che corrisponde all'inflazione programmata come previsto dal MTR ARERA, oltre al suddetto incremento per adeguamento della qualità del servizio.

Conseguentemente, il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie 2023, come da art. 4 del MTR, risulta pari a € 748.459 (determinato dalla maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 5,5%, rispetto al valore complessivo delle entrate tariffarie anno 2022 di € 709.440 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020).

Relativamente alle detrazioni si specifica quanto segue:

1. Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

1a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, € 2.594 ed € 75.000 al fine di ottenere tariffe Tari più corrette ed allineate con gli anni precedenti

1b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, € 0(zero), € -75.000 al fine di ottenere tariffe Tari più corrette ed allineate con gli anni precedenti,

2. Detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF

2a) dalla tariffa Variabile, per € 0(zero)

2b) dalla tariffa Fissa, per € 10.231 (per riduzione quota parte della remunerazione capitale investito da parte del gestore che, riesce in ogni caso a coprire gli oneri non coperti dal metodo tariffario, anche con tale riduzione parziale del 41,5%), € 6.864 (per riduzione ore servizio di Ecosportello di 3 ore settimanali), € 5.154 (per rinuncia quota Amm. lato Comune), € 2.521 (per rinuncia quota Remunerazione del capitale investito netto R lato comune)
Considerato quanto sopra esposto, il valore complessivo del PEF 2023 del Comune di Canale si attesta in € 741.856, suddiviso in € 420.639 di componenti di costo variabile e € 321.217 di componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale.

PEF 2024

La somma totale delle entrate tariffarie 2024, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammonta a € 801.210, di cui € 420.639 relativi alle componenti di costi variabili e € 380.571 relativi alle componenti di costo fisso.

Per l'anno 2024 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.

Detto valore è conseguente, tra l'altro, all'applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio consentito a favore dell'utenza, riducendo quindi la quota a beneficio del gestore unico. Tale assunto è tra l'altro in linea con le determinazioni sinora adottate da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di lavorazione e trattamento, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni (che si tratti degli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Tale operazione è stata realizzata con criteri condivisi, ovvero in ragione delle effettive quantità raccolte o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti.

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti dalle attività del gestore STR SRL relativamente alle attività dell'impianto di compostaggio che tratta i fanghi di depurazione che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale rappresentano dei ricavi che – così come i relativi costi – sinora non sono stati contemplati nella definizione dei costi attribuibili di competenza al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi mai quantificati in tariffa da parte dei Comuni.

Il coefficiente omega è stato valorizzato ad una quota pari a 0,3.

La determinazione dei coefficienti gamma1 e gamma2 è attribuita in base al grado di raggiungimento della percentuale di RD, definita "SODDISFACENTE" "NON SODDISFACENTE" in relazione ai limiti di legge.

Relativamente al 2023, 2024, 2025, sono stati assunti gli stessi presupposti ed impostazioni impiegati per la determinazione del PEF 2022, fatto salvo per la valorizzazione da parte del gestore unico STR SRL dei costi inerenti l'applicazione del TQRIF Delibera 15/2022/R/Rif. In particolare, per il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, così come per gli altri costi di applicazione del TQRIF, i valori sono gli stessi già applicati e previsti dal 2023.

In questo Comune il suddetto limite alle entrate tariffarie 2024 è stato incrementato dei fattori consentiti dall'art. 4.4 del MTR, rispettivamente 1% QL_a e 1% PG_a. Per la determinazione del limite di crescita il valore di (1+ p) è pari al 103,5%, ovvero una rivalutazione del 3,5% del PEF 2023, che corrisponde all'inflazione programmata come previsto dal MTR ARERA, oltre alla previsione per adeguamenti dei sistemi di raccolta e qualità del servizio all'evolversi della regolamentazione ed organizzazione di questo ETC.

Conseguentemente, il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie 2024, come da art. 4 del MTR, risulta pari a € 767.821 (determinato dalla maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 3,5%, rispetto al valore complessivo delle entrate tariffarie anno 2023 di € 741.856 al lordo delle detrazioni cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020).

Relativamente alle detrazioni si specifica quanto segue:

1. Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

1a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, € 2.594 ed € 73.000 al fine di ottenere tariffe Tari più corrette ed allineate con gli anni precedenti

1b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, € 0(zero), € -73.000 al fine di ottenere tariffe Tari più corrette ed allineate con gli anni precedenti,

2. Detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF

2a) dalla tariffa Variabile, per € 0(zero)

2b) dalla tariffa Fissa, per € 9.388 (per riduzione quota parte della remunerazione capitale investito da parte del gestore che, riesce in ogni caso a coprire gli oneri non coperti dal metodo tariffario, anche con tale riduzione parziale del 41,5%), € 6.864 (per riduzione ore servizio di Ecosportello di 3 ore settimanali), € 28.404(per rinuncia quota Amm. lato Comune), € 15.723 (per rinuncia quota Remunerazione del capitale investito netto R lato comune)

Considerato quanto sopra esposto, il valore complessivo del PEF 2024 del Comune di Canale si attesta in € 740.831, di cui € 420.639 relativi alle componenti di costi variabili e € 320.192 relativi alle componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale.

PEF 2025

La somma totale delle entrate tariffarie 2025, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammonta a € 797.569, di cui € 420.639 relativi alle componenti di costi variabili e € 376.930 relativi alle componenti di costo fisso.

Per l'anno 2025 è stato considerato il valore del PEF complessivo del gestore unico integrato STR SRL, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune.

Detto valore è conseguente, tra l'altro, all'applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio consentito a favore dell'utenza, riducendo quindi la quota a beneficio del gestore unico. Tale assunto è tra l'altro in linea con le determinazioni sinora adottate da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di lavorazione e trattamento, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni (che si tratti degli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata). Tale operazione è stata realizzata con criteri condivisi, ovvero in ragione delle effettive quantità raccolte o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti.

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti dalle attività del gestore STR SRL relativamente alle attività dell'impianto di compostaggio che tratta i fanghi di depurazione che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale rappresentano dei ricavi che – così come i relativi costi – sinora non sono stati contemplati nella definizione dei costi attribuibili di competenza al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi mai quantificati in tariffa da parte dei Comuni.

Il coefficiente omega è stato valorizzato ad una quota pari a 0,3.

La determinazione dei coefficienti gamma1 e gamma2 è attribuita in base al grado di raggiungimento della percentuale di RD, definita "SODDISFACENTE" "NON SODDISFACENTE" in relazione ai limiti di legge.

Relativamente al 2023, 2024, 2025, sono stati assunti gli stessi presupposti ed impostazioni impiegati per la determinazione del PEF 2022, fatto salvo per la valorizzazione da parte del gestore unico STR SRL dei costi inerenti l'applicazione del TQRIF Delibera 15/2022/R/Rif. In particolare, per il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, così come per gli altri costi di applicazione del TQRIF, i valori sono gli stessi già applicati e previsti dal 2023.

In questo Comune il suddetto limite alle entrate tariffarie 2025 è stato incrementato dei fattori consentiti dall'art. 4.4 del MTR, rispettivamente 1% QL_a e 1% PG_a. Per la determinazione del limite di crescita il valore di (1+ ρ) è pari al 103,5%, ovvero una rivalutazione del 3,5% del PEF 2024, che corrisponde all'inflazione programmata come previsto dal MTR ARERA oltre alla previsione per adeguamenti dei sistemi di raccolta e qualità del servizio all'evolversi della regolamentazione ed organizzazione di questo ETC.

Conseguentemente, il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie 2025, come da art. 4 del MTR, risulta pari a € 766.760 (determinato dalla maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 3,5%, rispetto al valore complessivo delle entrate tariffarie anno 2024 di € 740.831 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020).

Relativamente alle detrazioni si specifica quanto segue:

1. Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

1a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, € 2.594 ed € 70.000 al fine di ottenere tariffe Tari più corrette ed allineate con gli anni precedenti

1b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, € 0(zero), € -70.000 al fine di ottenere tariffe Tari più corrette ed allineate con gli anni precedenti,

2. Detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF

2a) dalla tariffa Variabile, per € 0(zero)

2b) dalla tariffa Fissa, per € 8.541 (per riduzione quota parte della remunerazione capitale investito da parte del gestore che, riesce in ogni caso a coprire gli oneri non coperti dal metodo tariffario, anche con tale riduzione parziale del 41,5%), € 6.864 (per riduzione ore servizio di Ecosportello di 3 ore settimanali), € 28.404(per rinuncia quota Amm. lato Comune), € 13.649 (per rinuncia quota Remunerazione del capitale investito netto R lato comune)

Considerato quanto sopra esposto, il valore complessivo del PEF 2025 del Comune di Canale si attesta in € 740.111, di cui € 420.639 relativi alle componenti di costi variabili e € 319.472 relativi alle componenti di costo fisso, inferiore al suddetto limite alla crescita annuale.

Rilevato che:

- occorre prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI, relativo al secondo periodo regolatorio 2022/2025, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con Provvedimento del Presidente di Amministrazione n.05 in data 30.04.2022, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario validato dal CO.A.B.SE.R. per l'anno 2022, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) è stato definito in € 709.440 di cui € 408.701,00 di componenti di costo variabile ed € 300.740,00 di componenti di costo fisso e che le detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina 02/2020 sono state determinate in € 80.742,00 per parte variabile e in euro 78.000,00 per la parte fissa;
- si definisce in € 706.698,00 il valore totale del PEF, in seguito alle detrazioni anzidette, di cui € 327.959,00 di componenti di costo variabile ed € 378.740,00 di componenti di costo fisso;
- è necessario attribuire il 73% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 27% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti e con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, poiché non sono pervenute indicazioni diverse dal CO.A.B.SE.R.

Dato atto che Il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;

Con n.7 voti favorevoli, n.2 astenuti (Consiglieri sigg. Ternavasio Piera, Alemanno Nadia) e n.0 voti contrari espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI, relativo al secondo periodo regolatorio 2022/2025, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con Provvedimento del Presidente di Amministrazione n.05 in data 30.04.2022, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario validato dal CO.A.B.SE.R. per l'anno 2022, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) è stato definito in € 709.440 di cui € 408.701,00 di componenti di costo variabile ed € 300.740,00 di componenti di costo fisso e che le detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina 02/2020 sono state determinate in € 80.742,00 per parte variabile e in euro 78.000,00 per la parte fissa;
- si definire in € 706.698,00 il valore totale del PEF, in seguito alle detrazioni anzidette, di cui € 327.959,00 di componenti di costo variabile ed € 378.740,00 di componenti di costo fisso;
- di continuare ad attribuire il 73% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 27% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti e con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, poiché non sono pervenute indicazioni diverse dal CO.A.B.SE.R.
- di demandare a successivo e separato provvedimento l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.
- di trasmettere il presente provvedimento all' Ente Territoriale Competente - CO.A.B.SE.R – per inoltro, con la documentazione prevista dalla normativa vigente, all'AERA per la sua approvazione.

Successivamente, con n.7 voti favorevoli, n.2 astenuti (Consiglieri sigg. Ternavasio Piera, Alemanno Nadia) e n.0 voti contrari, espressi nelle forme di legge il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SACCO BOTTO Anna *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

